



Fasc. 2020-5.1.3

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
del patrocinio in giudizio del Comune di Valdobbiadene da parte dell'avv.
Enrico Gaz nella causa civile avanti al Tribunale di Treviso
Patella s.r.l. // Comune di Valdobbiadene
per il riconoscimento delle riserve iscritte nel conto finale dei lavori di
miglioramento sismico del municipio
(CIG Z7C2EB4162)

1 - Oggetto, luogo e modalità di espletamento dell'incarico

1. L'incarico ha ad oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Valdobbiadene nella causa civile in oggetto pendente avanti al Tribunale di Treviso, promossa dalla ditta Patella s.r.l. (C.F. 01961670674), rappresentata e difesa dagli avvocati Mirco di Bonaventura e Anna Piersanti del foro di Teramo, con domicilio eletto presso l'avv. Gabriele Maso di Treviso, Via Barberia n. 5. Sono esclusi dal presente incarico il patrocinio negli eventuali ulteriori gradi di giudizio e fasi esecutive, che formeranno oggetto di una nuova deliberazione della Giunta comunale e del conseguente nuovo incarico, oltre all'attività di consulenti tecnici d'ufficio o di parte.

2. Su indicazione del difensore, il Comune elegge domicilio presso lo studio legale dell'avv. Luca Speranzon del foro di Treviso, in Montebelluna, Via Cavour n. 29.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, secondo le disposizioni dell'art. 2222 e segg. del codice civile sui contratti d'opera.

2 - Determinazione del compenso

1. Le Parti danno atto che, per la determinazione del compenso professionale, si applica il D.M. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. 37 dell'8 marzo 2018. Tuttavia, il compenso professionale per le prestazioni da svolgersi viene concordato in euro 13.430,00, così distinti: **euro**

- Fase di studio della controversia:..... 2.430,00
- Fase introduttiva del giudizio:..... 1.550,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione: 5.400,00
- Fase decisoria: 4.050,00

avendo quindi a riferimento i parametri minimi.

2. All'importo così pattuito vanno aggiunti il rimborso forfettario delle spese generali, pari al 15% del compenso ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/2014, nonché il contributo alla Cassa di previdenza avvocati e l'IVA vigente al tempo dell'emissione

della fattura (ad oggi 4% per c.p.a. e 22% per IVA).

3. In caso di conciliazione della controversia sarà dovuto al professionista una maggiorazione del compenso pari al 25% di quello previsto per la fase decisoria, ai sensi dell'art. 4, co. 6, del D.M. 55/2014.

4. Oltre al compenso concordato, saranno a carico del Comune anche le spese che dovessero rendersi necessarie nel corso del giudizio. *Il legale si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale Affari legali, e comunque con congruo anticipo rispetto alla relativa fatturazione, l'importo delle spese che dovessero rendersi necessarie, per consentirgli di assumere il necessario impegno di spesa ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica, e le eventuali spese anticipate dal professionista dovranno essere documentate in sede di fatturazione.*

4. Nel caso in cui, per attività particolare e complessa, o per altre specifiche circostanze collegate alle vicende processuali, apparisse una manifesta sproporzione tra le prestazioni rese e l'onorario concordato, il compenso potrà subire aumenti in misura da concordare. *Eventuali modifiche del compenso in aumento a seguito di variazioni impreviste del contenuto dell'incarico dovranno essere tempestivamente comunicate e motivate dal professionista, per consentire al cliente di assumere l'impegno di spesa ai sensi delle norme vigenti sulla contabilità pubblica. Non saranno approvate dal Comune maggiorazioni di compenso in sede di liquidazione della parcella, se non siano state comunicate per tempo.*

5. Se in corso di causa dovesse essere approvata una nuova tariffa forense le parti, su proposta del professionista, concorderanno nuovi compensi sulla base della nuova tariffa avendo come riferimento quanto precisato al punto 1 riguardo al compenso concordato.

3 – Caratteristiche dell'incarico e obblighi del professionista

1. L'attività che forma oggetto dell'incarico sarà svolta dal professionista personalmente, ai sensi dell'art. 2232 del codice civile. Per specifici aspetti o compiti egli potrà avvalersi di collaboratori, procuratori e/o domiciliatari, fermo restando che il relativo compenso sarà a carico del legale, intendendosi ricompreso nel corrispettivo concordato all'articolo 2. Nel caso in cui il Giudice dovesse disporre consulenze tecniche d'ufficio, spetterà al Comune individuare e incaricare i periti tecnici di parte, con spese a proprio carico.

2. Nell'ambito dell'incarico il professionista potrà chiamare in causa terze parti e resistere contro terzi chiamati, fermo il fatto che dovrà comunicare in anticipo all'ufficio comunale *Affari legali* le eventuali maggiori spese che il Comune dovrà sostenere, di qualsiasi natura esse siano. Il professionista potrà inoltre conciliare, transigere, rinunciare agli atti del giudizio o accettare la rinuncia e quant'altro necessario alla difesa del cliente. Si conviene tuttavia che, prima di ammettere responsabilità, definire danni o procedere a transazioni o compromessi in nome del Comune, dovrà informare l'ufficio *affari legali* comunale per la comunicazione all'assicuratore ai sensi di polizza. Gli eventuali atti di transazione, di rinuncia o di accettazione della rinuncia dovranno essere sottoposti al Comune per la preventiva approvazione della Giunta ai sensi dell'art. 27, comma 5, lett. t) dello statuto comunale.

3. Il legale si impegna a svolgere l'incarico con la massima diligenza tecnico -

professionale richiesta dal caso concreto e a relazionare puntualmente il cliente sugli sviluppi del giudizio, nonché a trasmettere con tempestività al cliente copia degli atti difensivi predisposti nell'interesse del Comune e delle scritture avversarie dimesse da controparte o depositate in giudizio.

4. Il professionista indica gli estremi della propria polizza per la responsabilità civile professionale: UnipolSai S.p.A. n. 1/52715/122/156930457.

5. Il professionista si obbliga al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, e all'art. 6 del decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010, a pena di nullità del contratto. A tal fine, il Comune comunica che il CIG (codice identificativo di gara) assegnato al contratto è il seguente: **Z7C2EB4162**.

4 - Pagamenti

1. Il Cliente si obbliga a pagare al legale le somme pattuite alle seguenti scadenze:
- euro 3.980,00 oltre a rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali, al termine della fase introduttiva del giudizio;

- euro 5.400,00 oltre a rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali, al termine della fase istruttoria, salvo eventuale acconto del 50% in corso di causa;

- il saldo alla definizione della vertenza con transazione o con sentenza di primo grado, successivamente al ricevimento di copia integrale degli atti da parte del Comune;

2. Il Comune provvederà ai suddetti pagamenti nei termini di legge, al ricevimento delle relative fatture elettroniche tramite il *Sistema di interscambio* istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze presso l'Agenzia delle Entrate. A tal fine il cliente comunica che il codice univoco ufficio del Comune è UFVBQR.

3. Nelle fatture elettroniche dovrà essere riportato il codice CIG assegnato al contratto (Z7C2EB4162) e la data di scadenza per il pagamento, che non dovrà essere inferiore al termine massimo previsto per legge.

4. Il pagamento avverrà con bonifico bancario sul conto corrente dedicato al contratto ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, come da dichiarazione acquisita al protocollo dell'ente n. 20114 del 30 luglio 2019 o successiva che il professionista dovesse inviare in sostituzione di questa. I pagamenti saranno comunque subordinati alla verifica della regolarità contributiva e assicurativa ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013.

5 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto il foro territorialmente competente è esclusivamente quello del Tribunale di Treviso.

6 - Trattamento dei dati personali

1. Ogni comunicazione, ogni riferimento e dato forniti dal cliente al professionista, saranno da quest'ultimo utilizzati esclusivamente ai fini della esecuzione del mandato e dei connessi obblighi di legge, nel rispetto delle norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (cd. GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il Cliente autorizza il legale, i suoi eventuali sostituti processuali, domiciliatario e

incaricati al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra richiamata.

2. Il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali del legale incaricato, informa il professionista che gli stessi vengono trattati ai fini del conferimento e della esecuzione del contratto di incarico professionale e per le connesse finalità di gestione contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, di gestione documentale e di archiviazione ai sensi del D.P.R. 145/2000 e del D.Lgs. 42/2004, nonché ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa (legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013). Base giuridica del trattamento è pertanto l'art. 6, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento (UE) 679/2016. I dati verranno trattati in forma cartacea ed elettronica, dal personale incaricato della gestione della pratica del contenzioso, delle operazioni di protocollo e archivio e di contabilità. In relazione alle predette finalità, i dati fiscali saranno comunicati al concessionario del servizio di tesoreria comunale; inoltre la ragione sociale e il codice fiscale, il curriculum professionale, i compensi percepiti e il provvedimento di incarico professionale saranno oggetto di diffusione per l'adempimento dell'obbligo legale di pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito internet del Comune ai sensi degli artt. 15 e 37 del D.Lgs. 33/2013. *Responsabile esterno* del trattamento è il Banco BPM S.p.A., concessionario del servizio di tesoreria comunale. *Responsabile della protezione dei dati* è la Società informatica territoriale s.r.l. di Belluno, Via Masi Simonetti, 20 (Tel. 0437 358013, PEC: sit@cert.consorziobimpiave.it). In merito ai diritti dell'interessato si fa rinvio agli artt. 15 e segg. del Regolamento (UE) 679/2016.

7- Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, con particolare riguardo ai contratti d'opera e alle prestazioni d'opera professionale, di cui al Libro V, Titolo III, Capi I e II, del codice civile.

8. - Trattamento fiscale

Imposta di bollo dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 24 della Tariffa - Parte II allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

9. - Sottoscrizione

Il sottoscritto, avv. Enrico Gaz, vista la suesposta proposta contrattuale, accetta l'incarico alle condizioni negoziali ivi riportate.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2-bis, del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

Il professionista, *Enrico Gaz*